

# Le novità contenute nel Regolamento 1357/2014/UE e nella Decisione 955/2014/UE

**Andrea M. Lanz**  
***ISPRA***



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Direttiva 2008/98/CE

- ✓ La direttiva 2008/98/CE ha introdotto alcune modifiche per l'allineamento della normativa sui rifiuti a quella sulla classificazione delle sostanze e preparati pericolosi attraverso:
  - ✓ l'introduzione, nell'Allegato III, della caratteristica di pericolo H13 "Sensibilizzante"
  - ✓ la modifica della definizione della caratteristica H10 (il termine "Teratogeno" viene sostituito da "Tossico per la riproduzione")
- ✓ Inoltre: *"l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo", "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio" (nella versione modificata dal regolamento 2008/1272/CE).*
- ✓ *"Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 99/45/CE concernente i preparati pericolosi"*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Normativa europea sulla classificazione delle sostanze e miscele pericolose

- ✓ La normativa comunitaria sulla classificazione delle sostanze è miscele pericolose è rappresentata da:
  - ✓ Direttiva 1967/548/CEE e sm
  - ✓ Direttiva 1999/45/CE e sm
  - ✓ Regolamento 2008/1272/CE e sm (Regolamento CLP)
  - ✓ Regolamento 2006/1907/CE e sm (Regolamento REACH)
  
- ✓ Il Regolamento 2008/1272/CE stabilisce che:
  - ✓ dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno il 2015 le sostanze sono classificate in conformità alla dir. 1967/548/CEE e al reg. CLP
  - ✓ Fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate in conformità alla dir. 1999/45/CE
  - ✓ le direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate a decorrere dal 1° giugno 2015



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# **Necessità di una revisione della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti**

Dal 1° giugno 2015 gli unici criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele saranno quelli del regolamento CLP



L'allineamento delle definizioni e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ai nuovi criteri era quindi necessario. Pertanto:



**Regolamento 1357/2014/UE**  
(di immediata applicazione senza  
necessità di trasposizione)  
**modifica l'allegato III alla  
direttiva 2008/98/CE**

**Decisione 955/2014/UE**  
**modifica l'allegato alla**  
**decisione 2000/532/CE**  
**e sopprime gli articoli 2 e 3**

# Alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE (1/5)

~~Categorie di pericolo (ad es., esplosivo, comburente, irritante, ecc.) e relative frasi di rischio R~~



Classi (ad es., Skin corr., Carc., Eye Irrit., ecc.) e categorie di pericolo (ad es., Skin. Corr 1A, 1B, 1C, Carc., 1A, 1B, 2, ecc.), e relative indicazioni di pericolo **H**



Per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo del regolamento CLP le  
**caratteristiche di pericolo dei rifiuti vengono denominate**  
**con la sigla HP** (Hazardous Property)



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE (2/5)

- ✓ Ad esclusione di HP14, le definizioni di tutte le caratteristiche di pericolo subiscono variazioni più o meno rilevanti, per garantire un allineamento con le nuove definizioni contenute nel regolamento CLP.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento:

I limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo (classi e categorie da considerare, modalità di effettuazione delle sommatorie, valori di cut off, ecc.) sono contenuti nell'allegato III alla direttiva quadro e non più nell'introduzione all'allegato alla decisione 2000/532/CE (viene, infatti, anche soppresso l'articolo 2 della decisione)

La nuova introduzione dell'allegato alla decisione 2000/532/CE riporta, invece, solo la procedura metodologica per l'individuazione del codice da attribuire al rifiuto rimandando, per la valutazione della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo (superamento dei limiti), all'allegato III della direttiva quadro e, per i POPs, al Reg. 2004/850/CE.

# Alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE (3/5)

Per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8 vengono introdotti i seguenti valori soglia di concentrazione (cut-off values):

## HP4 e HP8

**Valore soglia dell'1%** per le sostanze

Skin. Corr. 1A (H314)

Skin Irrit. 2 (H315)

Eye dam. 1 (H318)

Eye Irrit. 2 (H319)

## HP6

**Valore soglia dello 0,1%** per le sostanze

Acute Tox. 1,2 o 3

**Valore soglia dell'1%** per le sostanze

Acute Tox. 4: 1%




**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE (4/5)

Le denominazioni delle caratteristiche di pericolo ex H 5 ("nocivo") ed ex H 6 ("tossico") sono modificate per allinearle con i nuovi codici di classe e categorie di pericolo di cui al regolamento CLP. In particolare:





# Alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE (5/5)

Sono introdotte denominazioni per le caratteristiche di pericolo ex H 12 e ex H 15, in modo da assicurare la coerenza con la denominazione delle altre caratteristiche di pericolo. In particolare:

~~H12~~

~~Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico~~



**HP12**

**“Liberazione di gas a tossicità acuta”** - rifiuto

che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido

~~H15~~

~~Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.~~



**HP15**

**“Che dà origine a un'altra sostanza”** - rifiuto che non possiede

direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP4/HP8 (1/2)

✓ Il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE modifica i criteri di classificazione dei rifiuti coerentemente con la nuova classificazione delle sostanze e delle miscele eliminando alcune incertezze interpretative. Ad esempio:

- ✓ R34 e R35 confluiscono in H314 che si riferisce alle sostanze corrosive per la pelle di categoria 1A, 1B (e 1C) e che si sommano per l'attribuzione di HP8.
- ✓ La presenza di una sostanza o più sostanze corrosive di categoria 1A in concentrazione maggiore o uguale all'1% comporta la pericolosità del rifiuto. Ma finché la concentrazione di dette sostanze e delle sostanze di categoria 1B e 1C (se presenti nel rifiuto) non raggiunge o supera la concentrazione del 5% al rifiuto va attribuita la caratteristica HP4. Oltre il 5% il rifiuto è HP8

Nella vecchia formulazione tale aspetto non era chiaro: un rifiuto era pericoloso in presenza di una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1\%$  (direttamente H8?) e in presenza di sostanze R34  $\geq 5\%$  (direttamente H8?)

- ✓ La frase di rischio R37 corrisponde alla nuova classe di pericolo STOT SE: tossicità specifica per organi bersaglio (vie respiratorie) per singola esposizione di categoria 3. Tale classe di pericolo è riconducibile alla caratteristica HP5 e pertanto non contribuisce più alla sommatoria delle sostanze irritanti (vanno considerate solo le sostanze irritanti per gli occhi, H319, e per la pelle, H315, in concentrazione totale  $\geq 20\%$ )



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP4/HP8 (2/2)

HP4: "Irritante": Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP8 : "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

- ✓ Inserito il valore di cut-off: **1%** per Skin. Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319)

H4/H8	HP4/HP8
direttamente H8?: $\sum R35 \geq 1\%$	HP4: $\sum \text{Skin Corr. 1A} \geq 1\%$ e $\sum \text{Skin Corr. 1A} + \sum \text{Skin Corr. 1B} + \sum \text{Skin Corr. 1C} < 5\%$
direttamente H8?: $\sum R34 \geq 5\%$	HP8: $\sum \text{Skin Corr. 1A} + \sum \text{Skin Corr. 1B} + \sum \text{Skin Corr. 1C} \geq 5\%$
H4: $\sum R41 \geq 10\%$	HP4: $\sum H318 \geq 10\%$
H4: $\sum R36 + \sum R37 + \sum R38 \geq 20\%$	HP4: $\sum H315 + \sum H319 \geq 20\%$

R37 (irritante per le vie respiratorie)  
corrisponde ora a H335 (STOT SE 3 - tossicità  
specifica singola esposizione) → HP5

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP5/HP6 (1/4)

- ✓ I nuovi criteri di classificazione comportano una ridefinizione completa della caratteristica ex H5, che si riferirà alla tossicità specifica per organi bersaglio e alla tossicità in caso di aspirazione;
  - ✓ Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire in classi appartenenti alla nuova categoria HP5, altre in HP6.

Categoria Xn, con frasi R20, R21, R22 – nocivo per inalazione, contatto con la pelle o ingestione **(H5)**

Acute Tox. 4 con indicazione di pericolo H302, H312, H332 **(HP6)**

In HP5 confluisce la ex frase di rischio R37 relativa, nella vecchia classificazione, alle sostanze irritanti per le vie respiratorie

- ✓ Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluire in HP6, ma in parte in HP5.

Categoria T, con frasi R23, R24, R25 abbinate con R39 o R48 **(H6)**

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola o ripetuta di categoria 1 (H370, H372) **(HP5)**

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP5/HP6 (2/4)

- ✓ L'allineamento ai nuovi criteri comporta, per i rifiuti, una parziale differente ripartizione delle classi di pericolo all'interno delle caratteristiche di pericolo e una differente attribuzione dei valori limite di concentrazione
- ✓ Secondo i vecchi criteri il principio di additività si applicava sia alle sostanze nocive che a quelle tossiche e molto tossiche. I nuovi criteri prevedono una modalità di applicazione diversa:

## H5

una o più sostanze nocive in concentrazione totale  $\geq 25\%$

$$(\sum R20 + \sum R21 + \sum R22 \geq 25\%)$$



## HP5

Singola sostanza classificata come STOT in concentrazione  $\geq$  del valore limite indicato dall'allegato III (variabile dall'1% al 20% a seconda della classe e della categoria di pericolo)

Una o più sostanze tossiche in caso di aspirazione di cat. 1  $\geq 10\%$  e, nel caso dei fluidi, viscosità cinematica totale (a 40 °C)  $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$

$$(\sum \text{Asp. Tox 1} \geq 10\%)$$

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP5/HP6 (3/4)

H6

una o più sostanze molto tossiche R26, R27 e R28 in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$ :

$$(\sum R26 + \sum R27 + \sum R28 \geq 0,1\%)$$

una o più sostanze tossiche R23, R24 e R25 in concentrazione totale  $\geq 3\%$ :

$$(\sum R23 + \sum R24 + \sum R25 \geq 3\%)$$

↓  
HP6

Una o più sostanze individuate dalla stessa classe e categoria di pericolo e stessa H in concentrazione  $\geq$  del valore limite indicato dall'allegato III (variabile tra lo 0,1% e il 55%)

Ad es:  $\sum(\text{Acute Tox. 3 (Oral)}) \geq 5\%$

✓ Non vanno sommate le concentrazioni delle sostanze tossiche per ingestione con quelle delle sostanze tossiche per contatto con la pelle e con quelle delle sostanze tossiche per inalazione.

✓ Nell'ambito della stessa via di esposizione si sommano tra loro solo le sostanze rientranti nella stessa categoria di pericolo (Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 1 (Oral) ma non, ad esempio, Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 2 (Oral)

Valgono i seguenti valori di cut-off: Acute Tox. 1,2 o 3: 0,1%, Acute Tox. 4: 1%

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per HP5/HP6 (4/4)

## HP5

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Limite di concentraz.
STOT SE 1	H370	1%
STOT SE 2	H371	10%
STOT SE 3	H335	20%
STOT RE 1	H372	1%
STOT RE 2	H373	10%
Asp. Tox. 1	H304	10%

## HP6

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Limite di concentraz.
Acute Tox.1 (Oral)	H300	0.1%
Acute Tox. 2 (Oral)	H300	0.25%
Acute Tox. 3 (Oral)	H301	5%
Acute Tox 4 (Oral)	H302	25%
Acute Tox.1 (Dermal)	H310	0.25%
Acute Tox.2 (Dermal)	H310	2.5%
Acute Tox. 3 (Dermal)	H311	15%
Acute Tox 4 (Dermal)	H312	55%
Acute Tox 1 (Inhal.)	H330	0.1%
Acute Tox.2 (Inhal.)	H330	0.5%
Acute Tox. 3 (Inhal.)	H331	3.5%
Acute Tox. 4 (Inhal.)	H332	22.5%



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per altre caratteristiche di pericolo (1/2)

- ✓ **HP10 “Tossico per la riproduzione”**: il nuovo limite di concentrazione per le **sostanze di categoria 1 e 2** è dello **0,3%** (0,5% secondo i vecchi criteri) mentre il limite per le **sostanze di categoria 3** è del **3%** (5% secondo i vecchi criteri).
- ✓ **HP12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”**: vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto

A contatto con l'acqua libera un gas tossico (EUH029)
A contatto con acidi libera un gas tossico (EUH031)
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico (EUH032)

La pericolosità, in presenza di sostanze classificate come sopra, è verificata attraverso l'applicazione di metodi di prova o ricorrendo a linee guida.

- ✓ **HP13 “Sensibilizzante”**: vengono per la prima volta individuati specifici criteri e valori limite per questa caratteristica di pericolo. **Rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante e contrassegnata H317** (sens. per contatto con la pelle) **o H334** (sens. per inalazione), **in concentrazione singola  $\geq 10\%$** .



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



# Alcune conseguenze dei nuovi criteri per altre caratteristiche di pericolo (2/2)

- ✓ **HP 15 “Che dà origine a un’altra sostanza”**: vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto

Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli	
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio	H205
Esplosivo allo stato secco	EUH001
Può formare perossidi esplosivi	EUH019
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	EUH044

- ✓ Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari di cui sopra è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.
- ✓ Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune modifiche introdotte dalla decisione 955/2014/UE (1/5)

- ✓ L'elenco europeo dei rifiuti subisce limitatissime modifiche che riguardano l'introduzione dei seguenti codici:
  - ✓ 01 03 10\* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
  - ✓ 16 03 07\* mercurio metallico
  - ✓ 19 03 08\* mercurio parzialmente stabilizzato

Viene, inoltre, modificata la descrizione del codice 01 03 09 nel seguente modo (diventa la voce specchio non pericolosa del nuovo codice 01 03 10\*):

~~01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07~~



01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune modifiche introdotte dalla decisione 955/2014/UE (2/5)

## Dec. 2000/532/CE

01 03 07\*: altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08: polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

## dec. 2000/532/CE modificata

01 03 07\*: altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08: polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10\* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune modifiche introdotte dalla decisione 955/2014/UE (3/5)

- ✓ Alcune importanti modifiche riguardano:
  - ✓ **Limiti sui POPs:** i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 devono essere classificati come pericolosi;
  - ✓ **Prevalenza dei metodi di prova rispetto alla concentrazione o alla somma della concentrazione delle sostanze pericolose:** laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
  - ✓ **Viene chiaramente specificato che i limiti di cui al nuovo allegato III della direttiva quadro non sono, in generale, applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva:** I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe considerati rifiuti pericolosi sono quelli specificamente menzionati nell'elenco e contrassegnati con un asterisco (\*).



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Alcune modifiche introdotte dalla decisione 955/2014/UE (4/5)

- ✓ Alcune importanti modifiche riguardano:
  - ✓ una più chiara descrizione della procedura di classificazione da cui si evince che solo per le voci specchio è richiesta la valutazione della sussistenza di pericolosità. Infatti:

Classificazione di un rifiuto come pericoloso

- I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) nell'elenco dei rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.
- **Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:**
  - **l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa**, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", **è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti** che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

# Alcune modifiche introdotte dalla decisione 955/2014/UE (5/5)

- Una caratteristica di pericolo può essere valutata **utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale [...]**
- **rifiuti contenenti POPs in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/CE devono essere classificati come pericolosi.**
- **I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell'elenco dei CER e contrassegnati con un asterisco**
- **dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti;**
- tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

# Caratteristiche di pericolo HP9 e HP14

- ✓ Non vengono fissati criteri per l'attribuzione di due caratteristiche di pericolo:

HP9  
“Infettivo”

La valutazione deve essere effettuata (si veda nuovo allegato alla decisione 2000/532/CE) conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri

HP14  
“ecotossico”

Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 al regolamento CLP è necessario uno studio supplementare.

Nota al nuovo allegato III: *“l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE”*. Il mantenimento dei vecchi riferimenti è finalizzato a far salva (sino all'introduzione di criteri comunitari) la normativa attualmente applicata nei vari Stati membri

**Grazie per l'attenzione**